



APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E
DEI LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE)

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

- Articolo 1 – **OGGETTO E LUOGHI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**
- Articolo 2 – **DURATA DELL'APPALTO**
- Articolo 3 – **AMMONTARE DELL'APPALTO**
- Articolo 4 – **REVISIONE PREZZI**
- Articolo 5 – **STIPULA E SPESE DEL CONTRATTO**
- Articolo 6 – **TEMPI, MODALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI**
- Articolo 7 – **ESTENSIONE DELL'APPALTO**
- Articolo 8 – **CONDIZIONI DI ESECUZIONE**
- Articolo 9 – **PRESTAZIONI OCCASIONALI PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA**
- Articolo 10 – **MATERIELE D'USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI**
- Articolo 11 – **PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**
- Articolo 12 – **RISERVATEZZA**
- Articolo 13 – **ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**
- Articolo 14 – **SUBAPPALTO**
- Articolo 15 – **SCIOPERI**
- Articolo 16 – **ACCERTAMENTI E VERIFICHE**
- Articolo 17 – **PENALI**
- Articolo 18 – **RISOLUZIONE E RECESSO**
- Articolo 19 – **FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**
- Articolo 20 – **OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**
- Articolo 21 – **OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**
- Articolo 22 – **OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA**
- Articolo 23 – **CONTROVERSIE**
- Articolo 24 – **RINVIO**
- Articolo 25 - **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



ART. 1 - OGGETTO e LUOGHI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione ordinarie e periodiche di tutti i locali di competenza del Comune.

Il servizio di pulizia, da effettuarsi con materiali, attrezzature e personale della Ditta aggiudicataria, riguarda tutte le superfici orizzontali (pavimenti, soffitti, davanzali, terrazzi ecc.), tutte le superfici verticali (pareti, porte, finestre, vetrate, ringhiere ecc.), gli arredi, suppellettili e attrezzature presenti. I locali interessati sono i seguenti:

- palazzo municipale, in Città S. Angelo, Piazza IV Novembre, n. 1, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 14.30 di mattina oltre al martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.45 alle 18.15, composto da: sede di uffici al piano terra ed al piano primo, sede degli uffici tecnici nel palazzo ex Gravelli al piano terra, al piano primo ed al piano secondo, mq. 2.376,42 (superfici coperte con finestre vetrate in ciascun ufficio);
- teatro comunale (piano terra e primo piano), in piazza IV Novembre, n. 1, mq. 400 (superficie coperta).
- biblioteca adulti (piano secondo del palazzo municipale), aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00, con interruzione nel mese di agosto, mq. 370,42 (superficie coperta con finestre vetrate), oltre alla biblioteca ragazzi in Corso Vittorio Emanuele, di circa mq. 200, superficie coperta, con due porte finestre in ingresso e uscita, aperto dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano, per uso scuole;
- sede della Polizia municipale, aperta tutti i giorni (compreso sabato e domenica) dalle ore 07.30 alle ore 20.00, in Città S. Angelo, Via Circonvallazione (piano terra e piano primo), mq. 169,28 (superficie coperta con finestre vetrate);
- sede decentrata uffici demografici, aperta per n. 1 giorno settimanale (giovedì pomeriggio n. 2 ore), in Città S. Angelo, Via Salara, n. 70 (piano terra), mq. 10 (superficie coperta e presenza di una finestra vetrata);
- magazzino rimessa mezzi, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 07.00 alle 14.00 oltre al martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30, in Città S. Angelo, Via del Lavatoio (piano terra), mq. 250 (superficie coperta con vetrate);
- impianto sportivo coperto in Città S. Angelo, località D'Annunzio (piano terra), aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 21.00 oltre al sabato e domenica (pomeriggio in particolare) per le partite di campionato, fino al subentro (per ora ancora eventuale) del concessionario, mq.792 (sono presenti vetrate intorno al perimetro del campo);
- Palazzetto dello Sport, in Città S. Angelo, Via Aurelli (piano terra e primo piano), aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 22.00 oltre al sabato e domenica (pomeriggio in particolare) per le partite di campionato, fino al subentro (per ora ancora eventuale) del concessionario, mq. 2.224,34 (superficie coperta con vetrate);
- centro di aggregazione giovanile in località Marina, aperto per n. 2 giorni settimanali (mercoledì e venerdì), mq. 105 (superficie coperta con vetrate).

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni di rinnovo o proroga tecnica nelle more del completamento del nuovo appalto successivo alla scadenza) è di **60 mesi (5 anni), decorrenti dal 1° febbraio 2023 e fino al 31 gennaio 2028.**



La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni del contratto originario, per una durata pari a ulteriori **48 mesi (4 anni), dal 1° febbraio 2028 al 31 gennaio 2032**. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo del rinnovo di cui al precedente capoverso, è pari ad € 1.315.800,00 al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [pari ad € 6.579,00].

Ove alla data di scadenza del contratto non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del codice dei contratti.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO (presunto e prima dell'aggiudicazione)

Il corrispettivo contrattuale (presuntivo prima dell'aggiudicazione) è pari ad euro € 731.000,00 (€ 17,00 ad ora x 8600 ore presunte), IVA esclusa, più oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza per la prevenzione e la protezione dei rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, quantificati dalla stazione appaltante in € 3.655,00 (IVA esclusa). In caso di esercizio dell'opzione di rinnovo di cui all'articolo 2, l'importo del contratto arriva fino ad € 1.315.800,00, con oneri per rischi da interferenze per € 6.579,00 (0,50% del valore stimato e presuntivo dell'appalto).

Il corrispettivo richiesto dalla Ditta aggiudicatrice per la completa esecuzione dei servizi deve comprendere l'onere del personale, quello delle attrezzature e quello del materiale di consumo occorrente. La Ditta deve altresì provvedere, a sua cura se spese, all'eventuale noleggio, al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse interne ed esterne degli edifici.

La stazione appaltante ha redatto il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.L.gs. 81/2008, documento che potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto con modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. L'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione. In ogni caso, le modifiche proposte non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

Per eventuali interventi a carattere straordinario ed occasionale, cioè ulteriori rispetto a quelli indicati, su richiesta scritta del servizio competente da effettuarsi anche a mezzo di fax almeno due giorni lavorativi prima dell'intervento medesimo, la Ditta si impegna a mantenere invariato, per tutta la durata del contratto, il costo deducibile dai prezzi formulati nel modulo di offerta economica in sede di gara (importo complessivo dell'appalto dopo ribasso diviso il numero totale di ore presunte).

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato, fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. In relazione alle previsioni contenute all'articolo 29, comma 1, lettera a) decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,



convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, relative all'obbligo dell'inserimento nei documenti di gara delle clausole di **revisone dei prezzi** di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 5 – STIPULA E SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione, sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice.

ART. 6 – TEMPI MODALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutte quelle prestazioni, ancorché non specificate, che fossero necessarie affinché il servizio oggetto del presente appalto risulti effettuato a perfetta regola d'arte in modo che tutti i locali, atri, corridoi e scale siano sempre in perfetto stato di decoro e pulizia. Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite accuratamente al fine di evitare il danneggiamento dei pavimenti, dei rivestimenti, delle vernici, dei mobili e suppellettili esistenti nei locali. È vietato l'utilizzo di sostanze infiammabili, tossiche, nocive, corrosive e comunque dannose alla salute, alle cose e all'ambiente. A cura del personale della Ditta appaltatrice, i rifiuti indifferenziati dovranno essere messi in sacchi di plastica o altro materiale a perdere e smaltiti negli appositi punti di raccolta posizionati all'esterno delle strutture, nel rispetto delle norme comunali vigenti che regolano la raccolta differenziata.

ART. 7 - ESTENSIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o ridurre l'entità degli interventi di pulizia entro il limite del quinto d'obbligo. La Ditta aggiudicataria, in tal caso, dovrà provvedere, su specifica richiesta dell'Amministrazione, ad assicurare l'aumento o la riduzione, anche temporanea, dei servizi alle medesime condizioni del contratto, ivi compreso il corrispondente aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, senza che possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. È possibile, inoltre, la richiesta da parte dell'Amministrazione di effettuare interventi di pulizia a carattere straordinario ed occasionale anche in altri locali di proprietà o in uso all'Amministrazione, siti nel territorio comunale. La ditta aggiudicataria si impegna in tal caso a praticare le stesse condizioni economiche alle quali si è aggiudicato l'appalto. Per l'esecuzione di tali interventi l'aggiudicataria dovrà prendere accordi precisi con il servizio competente.

ART. 8 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE



La ditta aggiudicataria dovrà espletare il servizio di pulizia, esclusi i giorni di festività infrasettimanali, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale dell'Ente o dell'orario di utilizzazione delle strutture, in modo tale da non intralciare l'attività svolta all'interno e ridurre al minimo possibili interferenze.

Al termine delle operazioni di pulizia svolte in orari in cui i locali sono normalmente chiusi, gli addetti al servizio provvederanno a spegnere gli impianti di illuminazione ed a chiudere porte e finestre con diligente attenzione. La ditta aggiudicataria deve comunicare formalmente, anche via fax, entro 15 giorni dall'inizio del servizio e per ciascuna delle sedi interessate:

- 1) l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nelle prestazioni di pulizia giornaliera e/o settimanale e/o periodiche, con le relative generalità, domicilio, qualifica e livello professionale;
- 2) la fascia oraria stabilita per l'effettuazione del servizio giornaliero e/o settimanale per ciascun operatore e sede;
- 3) il nominativo e recapito (anche telefonico) della persona, designata dell'impresa aggiudicataria, alla quale è stato attribuito il ruolo di responsabile per l'attività di sorveglianza e direzione del servizio oggetto d'appalto e di unico referente nei confronti dell'Amministrazione relativamente a contestazioni, segnalazioni, richieste di interventi, richieste di chiarimenti e quant'altro ritenuto necessario. Detto responsabile dovrà essere immediatamente reperibile per ogni eventuale necessità. La rilevazione dell'orario di servizio dovrà risultare da apposito registro "Presenze e Prestazioni", con indicato il nominativo dell'operatore, la tipologia della prestazione eseguita e firmato all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro, salva l'adozione di diversa strumentazione. Alla ditta aggiudicataria verranno date in consegna le chiavi di accesso alle varie sedi oggetto del servizio. Le chiavi dovranno essere custodite con la massima diligenza ed attenzione da parte dell'impresa, la quale, in caso di smarrimento, dovrà darne immediatamente denuncia alle autorità competenti.

Con cadenza mensile, preferibilmente contestualmente alla presentazione della fattura, l'appaltatore rimetterà un report sulla razionalizzazione del consumo dei prodotti.

ART. 9 – PRESTAZIONI OCCASIONALI ED EVENTUALI PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA

La Ditta aggiudicataria si impegna ad espletare con proprio personale il servizio di apertura e chiusura delle porte di accesso alle sedi (in particolare del teatro comunale e/o del palazzo municipale), con controllo generale sugli stabili e quanto in essi presente, da effettuarsi al di fuori del normale orario istituzionale e su richiesta scritta dell'Amministrazione, inoltrata tramite fax o mail entro le 18:00 del giorno precedente. Per questa tipologia di prestazione occasionale ed eventuale verrà applicata la tariffa oraria pari ad euro 15,00 oltre IVA.

ART. 10 – MATERIALE D'USO ATTREZZATURE E PRODOTTI

Sono a totale carico della Ditta aggiudicataria i materiali di consumo e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio. L'impiego dei materiali, degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso degli edifici, mantenute in buono stato e dotate degli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Inoltre, dovranno essere dotati di apposita etichetta riportante il nome della Ditta. Tutte le attrezzature utilizzate per il servizio dovranno essere conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L'Amministrazione, compatibilmente con le proprie disponibilità, potrà mettere a disposizione della ditta un locale o parte di esso per il deposito delle attrezzature, dei prodotti e materiali occorrenti per l'espletamento del servizio. La ditta sarà, comunque,



responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti degli stessi. È a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, nei limiti dell'occorrente per l'esecuzione del solo servizio suddetto, la fornitura di acqua e di energia elettrica.

La ditta aggiudicataria deve fornire, entro 15 giorni dall'inizio del servizio, l'elenco dei prodotti che verranno utilizzati e le relative schede tecniche. I prodotti disinfettanti che si utilizzeranno devono essere autorizzati dal Ministero della Salute. È vietato l'uso di prodotti con funzione esclusivamente profumante. È vietato l'uso di segatura di legno o piumini di origine animale in caso di spolveratura a secco.

ART. 11 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con proprio personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle prestazioni da eseguire. Entro 15 giorni dall'affidamento del servizio, l'impresa dovrà trasmettere per iscritto all'Amministrazione aggiudicatrice i nominativi delle persone impiegate con l'indicazione per ciascuno di esse della relativa qualifica e livello di inquadramento, codice fiscale, numero di iscrizione al libro matricola, numero di posizione INPS e INAIL nelle quali risultano assicurati. Uguale comunicazione scritta dovrà essere effettuata dalla Ditta nel caso di variazioni, anche temporanee, del personale impiegato e la stessa dovrà pervenire massimo entro lo stesso giorno in cui il nuovo personale viene impiegato per l'esecuzione del servizio in oggetto. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere idoneo a svolgere tale prestazione, di provata capacità, onestà, moralità ed adeguatamente formato (es. su corretto dosaggio dei prodotti super concentrati), onestà e moralità. In particolare, sarà tenuto all'assoluto riserbo in ordine a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e a custodire con massima cura tutte le chiavi consegnate per consentire l'accesso ai locali. Inoltre, durante l'espletamento del servizio dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con l'indicazione della ragione sociale dell'Impresa di appartenenza, del proprio nome e del numero di matricola. Al personale è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature (fotocopiatrici, fax, telefoni, computer ecc.) che esulano dall'espletamento del servizio di pulizia. La Ditta dovrà garantire, altresì, la tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattia, ecc. allo scopo di evitare qualsiasi disservizio nell'espletamento delle pulizie. Ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, l'impresa subentrante assume prioritariamente il personale dell'impresa cessante, nel rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento dei lavoratori, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera. Nello specifico, opera l'articolo 4 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia.

ART. 12 – RISERVATEZZA

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni derivanti dal presente atto, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso della ditta, salva diversa indicazione in contratto, i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la ditta sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Amministrazione assume comunque l'obbligo di mantenere riservate le



informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta nello svolgimento del rapporto contrattuale.

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La ditta aggiudicataria, oltre a tutto quanto occorra per far sì che il servizio in oggetto sia espletato a perfetta regola d'arte, resta sempre responsabile dei danni che per fatto proprio dei suoi dipendenti venissero arrecati, nel corso dello svolgimento del servizio, a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, rendendo in tutti i casi l'Amministrazione stessa sollevata ed indenne da ogni responsabilità. La ditta, in ogni caso, dovrà provvedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose danneggiate nell'ambito degli spazi interessati dall'appalto.

A tal fine la Ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà stipulare apposita polizza per copertura assicurativa RCT/RCO che preveda, per tutta la durata dell'appalto, la copertura di danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati/subiti dal proprio personale nell'effettuazione dei servizi appaltati. L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie e scoperti. In alternativa alla stipulazione di una polizza come sopra riportato, l'impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attiva, avente le stesse caratteristiche sopra citate. In tal caso, potrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione garantisce anche il servizio svolto per conto del Comune di Città S. Angelo. Copia autentica di detta polizza e relativa appendice dovranno essere consegnate all'Amministrazione in sede di contratto.

La ditta deve, inoltre, rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali assumendone gli oneri relativi. Regola il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per la categoria (C.C.N.L. imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi) e dagli accordi integrativi territoriali, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. La Ditta è obbligata ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se essa non aderisca alle associazioni di categoria firmatarie ovvero abbia receduto dalle stesse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensioni dell'impresa e da qualsiasi altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati l'Amministrazione provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione alla Ditta, nei confronti della quale opererà una ritenuta sui pagamenti fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma verrà rimborsata solo a seguito di dichiarazione dell'Ispettorato che la Ditta sia in regola con i suoi obblighi. La Ditta aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme e condizioni contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione (C.C.N.L. imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi successive modifiche ed integrazioni).

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.L.gs n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale a favore del Comune. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso dalla data di pagamento dell'ultima fattura attestante la regolare esecuzione del servizio. Il Comune ha facoltà



di rivalersi su detto deposito cauzionale definitivo per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse, per qualsiasi causa, ridursi, la ditta aggiudicataria è tenuta al reintegro della stessa immediatamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio. Qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, all'Amministrazione Comunale compete il diritto di incameramento dell'intera cauzione definitiva, salvo il maggior danno da accertarsi anche giudizialmente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del codice dei contratti, nonché dell'art. 5, comma 2, del D.M. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 14 – SUBAPPALTO

È assolutamente vietato alla Ditta aggiudicataria cedere o subappaltare il servizio assunto o parte di esso, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione appaltante con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

ART. 15 – SCIOPERI

In caso di scioperi dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione scritta all'Amministrazione in via preventiva e tempestiva ed è, altresì, tenuta a garantire per tutta la durata dell'evento un servizio di emergenza. I servizi e le prestazioni non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti della Ditta aggiudicataria, verranno computati e detratti dalle relative fatture.

ART. 16 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il Responsabile del Servizio, o chi ne fa le veci, si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla regolarità del servizio oggetto del presente appalto verificando che lo stesso venga svolto secondo le prescrizioni tecniche, le modalità e tempi dovuti. Gli accertamenti verranno eseguiti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. Pertanto, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di attestare su apposito registro "Presenze e Prestazioni", l'effettuazione di ogni intervento eseguito. Per le riscontrate inadempienze della Ditta nell'esecuzione del servizio verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo.

ART. 17 – PENALI

Disservizi, inadempienze, irregolarità o ritardi nello svolgimento delle attività di cui all'oggetto saranno contestati per iscritto ed inviati a mezzo fax o PEC alla Ditta aggiudicataria. La stessa dovrà fare pervenire la propria memoria difensiva entro il limite massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della predetta contestazione. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel



caso in cui le memorie difensive non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali previste. L'importo delle penali sarà trattenuto in sede di liquidazione della fattura relativa al periodo cui la stessa si riferisce, dietro emissione di regolare nota di credito da parte della Ditta, ovvero tramite escussione della cauzione prestata, fermo restando l'obbligo, per la stessa Ditta aggiudicataria, di eseguire la mancata prestazione non regolarmente svolta entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione da parte dell'Amministrazione.

Le penali vengono così stabilite:

- per inadempienze (mancata, parziale o inesatta) nell'esecuzione del servizio:
 - a) ove non sia espletato anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria e/o settimanale, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito; € 250,00;
 - b) ove anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria e/o settimanale sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto alle prescrizioni tecniche, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio è stato incompleto o carente; € 100,00
 - c) ove non sia espletato il servizio di pulizia periodica (mensile, bimestrale ecc.) la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito; € 500,00
 - d) ove il servizio di pulizia periodica (mensile, bimestrale ecc.) sia espletato in maniera incompleta o carente, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio è stato incompleto o carente; € 250,00
- per mancata osservanza di disposizioni di varia natura:
 - e) per mancata o incompleta comunicazione dell'elenco dei nominativi di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto ovvero la mancata comunicazione delle variazioni dell'elenco stesso, la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l'invio; € 150,00
 - f) per il mancato utilizzo da parte del personale impiegato nel servizio del cartellino di riconoscimento, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun singolo addetto e per ogni giorno di inadempienza; € 50,00
 - g) per mancata raccolta di carta e altro nello svuotamento dei cestini, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuna singola inadempienza accertata; € 50,00
 - h) per mancata inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 "Materiale d'uso, attrezzature e prodotti" la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuna singola inosservanza accertata: € 100,00

ART. 18 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice comunicazione scritta mediante Raccomandata A/R, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, salva l'applicazione delle penali applicabili, nelle seguenti ipotesi:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificati motivi;
- nel caso in cui la Ditta aggiudicataria incorra nell'applicazione delle penali contrattuali per inadempienze, contestate per iscritto, nell'esecuzione dei servizi, per più di 3 (tre) volte nel corso di un semestre contrattuale;
- nel caso di danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente;
- nel caso di divulgazione di notizie delle quali si è venuti a conoscenza nelle attività oggetto del presente appalto;



- nel caso di accertato irregolarità da parte della Ditta nell'utilizzo di personale non regolarmente assunto;
- mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori;
- mancato pagamento dei contributi previdenziali – assistenziali - assicurativi ai lavoratori;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione provinciale;
- cessione totale o parziale del contratto ovvero violazione delle regole sul subappalto;
- cessazione dell'attività, oppure in caso di fallimento, messa in liquidazione o altra procedura concorsuale, a carico della ditta aggiudicataria;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- mancato deposito dell'elenco degli operatori e delle fasce orarie di effettuazione del servizio giornaliero e/o settimanale;
- nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c.

Il contratto potrà essere oggetto di risoluzione, altresì, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La ditta appaltatrice riconosce, in caso di risoluzione del contratto, il diritto all'Amministrazione aggiudicatrice ad incamerare la cauzione definitiva; è a carico dell'impresa l'onere del maggior prezzo pagato, rispetto a quello convenuto, per la prosecuzione del servizio affidato ad altra impresa.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di provvedere al recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 21 sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 19 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo avviene mensilmente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni e dei contributi ai lavoratori (es. buste paghe quietanzate) e previo accertamento, da parte del Responsabile del Servizio, della regolarità delle prestazioni svolte, mediante mandati, secondo le modalità indicate dalla Ditta, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento fattura, purché la Ditta medesima sia in regola con gli obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi nei confronti dei dipendenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 25/01/1994, n.82 (DURC). Qualora la Ditta risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo e assegnerà alla Ditta aggiudicataria il termine massimo di venti giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della propria posizione. Il pagamento del corrispettivo riprenderà solamente dopo avvenuta regolarizzazione della situazione contributiva, comprovata da idonea documentazione. La Ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione. Qualora la Ditta non adempia entro il suddetto termine, l'Amministrazione attiverà le necessarie procedure per l'effettuazione dei sospesi contributivi direttamente con gli Istituti Previdenziali, trattenendo gli importi dal corrispettivo da pagare. La Ditta è obbligata a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento previste in contratto. In difetto, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni responsabilità. Con il pagamento del corrispettivo la Ditta si intende compensata di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ART. 20 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'



La Ditta assume l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. La Ditta si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e i sub-contratti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della succitata legge 136/2010. Il contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso in cui le relative transazioni vengono effettuate senza avvalersi di banche o delle Poste Italiane spa.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante in particolare:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio per il quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 21 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Il rappresentante della ditta deve dichiarare di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, la ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR e di essere a conoscenza che la violazione del codice di comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria costituisce causa di risoluzione del contratto.

Inoltre, la ditta si impegna a non intrattenere durante l'esecuzione del contratto rapporti di servizio e forniture professionali in genere con amministratori e dirigenti o loro familiari stretti.

ART. 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il rappresentante della ditta deve dichiarare di essere consapevole che l'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.L.gs. n. 33/2013, in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", tutte le informazioni relative alle procedure di scelta



COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Per la definizione di tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via bonaria, il Foro competente è quello di Pescara.

ART. 24 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del codice civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, nonché all'offerta di gara ed alla relativa aggiudicazione. La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di quanto in essi contenuto.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'appalto di che trattasi, nel rispetto del principio di pertinenza.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to dott. Antonino D'Arcangelo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*